

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3401 del 05/07/2023
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. MINERALI INDUSTRIALI SRL CON SEDE LEGALE A NOVARA, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, N.4 E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E VENDITA MINERALI INDUSTRIALI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL BRAGOZZO, N.11. CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2023-2820 DEL 31/05/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3510 del 04/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno cinque LUGLIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **MINERALI INDUSTRIALI SRL** CON SEDE LEGALE A NOVARA, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, N.4 E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E VENDITA MINERALI INDUSTRIALI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL BRAGOZZO, N.11. **CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2023-2820 DEL 31/05/2023.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA per modifica sostanziale adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.2023-2820 del 31/05/2023 a favore della Ditta **Minerali Industriali srl (C.F./P.IVA 01661310035)**, avente sede legale a Novara, Piazza Martiri della Libertà, n.4 e attività di lavorazione e vendita minerali industriali in Comune di Ravenna, Via del Bragozzo, n.11, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta **Minerali Industriali srl (C.F./P.IVA 01661310035)** a ARPAE SAC in data 30/06/2023 e acquisita con PG. 2023/114957 – Pratica Sinadoc **25304/2023** con la quale si richiede la correzione dell'Allegato A) – emissioni in atmosfera – **limitatamente alla durata delle emissioni e alla portata del punto di emissione E3;**

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, nella Determina Dirigenziale n.2023/2820 del 31/05/2023, non sono state aggiornate le durate delle emissioni (da 16 h/g a 24 h/g e la portata della emissione E3, da 7500 Nmc/h a 10000 Nmc/h e la contestuale durata da 8 h/g a 24 h/g);

CONSIDERATO che trattandosi di un mero errore materiale, non sussistono motivi ostativi per la correzione della Determina Dirigenziale n.2023/2820 sopra richiamata, pertanto si procede con la correzione e sostituzione dell'Allegato A) alla Determina Dirigenziale n.2023/2820, indicando le corrette durate delle emissioni e la corretta portata del punto di emissione E3, come richiesto dalla Ditta stessa;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA CORREZIONE, per mero errore materiale, dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2023-2820 del 31/05/2023, a favore della Società Minerali Industriali srl (C.F./P.IVA 01661310035), avente sede legale a Novara, Piazza Martiri della Libertà, n.4 e attività di lavorazione e vendita minerali industriali in Comune di Ravenna, Via del Bragozzo, n.11;**

2. **DI DARE ATTO** che con la presente AUA viene sostituito l'Allegato A) alla precedente di cui alla Determina Dirigenziale n.2023/2820;
3. **DI CONFERMARE**, senza alcuna variazione, le restanti condizioni e prescrizioni contenute nella Determina Dirigenziale n.2023/2820, non oggetto della presente correzione.
4. **DI INDICARE** che la presente Determina di correzione deve essere tenuta allegata all'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2023/2820 sopra richiamata, a disposizione degli organi di controllo.
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone anche efficacia**.
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta, al SUAP territorialmente competente e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La società Minerali Industriali srl svolge attività di macinazione materiali quali quarzi, feldspati e sabbie silicee; le materie prime giungono alla Minerali Industriali srl principalmente via nave presso il porto di Ravenna, e sono successivamente lavorati e/o confezionati presso lo stabilimento prima dell'immissione sul mercato nazionale o dell'esportazione. Le lavorazioni cui sono sottoposte le materie prime sono esclusivamente di carattere fisico, quali miscelazione, essiccazione e riduzione granulometrica per mezzo di frantumazione e macinazione in mulini a secco;
- I prodotti finiti sono materiali con granulometrie massime variabili da 30 µm a 150 µm, utilizzati nei settori della ceramica per sanitari, delle pitture e vernici e per altri utilizzi industriali. Si prevede una potenzialità produttiva a regime compresa tra le 100.000 e le 150.000 tonnellate/anno in funzione delle richieste di mercato.
- Lo stabilimento è attualmente autorizzato alle emissioni in atmosfera di 23 punti emissivi, da E1 a E23. Le emissioni attualmente attive sono le seguenti: E1, E2, E3, E4, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E23.
- **Con la presente determina di correzione per mero errore materiale, vengono corrette le durate delle emissioni pari a 24 h/g (escluso E24 – Laboratorio) e la portata del punto E3 da 7500 Nmc/h a 10000 Nmc/h.**

In dettaglio si possono identificare le seguenti fasi del processo produttivo corrispondenti alle varie linee di produzione:

ESSICCAZIONE - Linee 1 e 3:

- Il materiale in uscita dagli essiccatori può essere inviato alle successive fasi di macinazione oppure a dei silos di stoccaggio finale (solo per la Linea 3) previo eventuale controllo granulometrico con vaglio.

Punti di emissioni in atmosfera dedicati:

- **Emissione E1** - Tramogge di carico Linee 1 e 3: viene modificata la denominazione da "Tramogge di carico Linee 1 e 2" a "Tramogge di carico Linee 1 e 3";
- **Emissione E2** - Essiccazione Linea 1: nessuna modifica;
- **Emissione E6** - Essiccazione Linea 3: modifica del sistema di abbattimento con implementazione del numero di maniche da 90 a 96. Le velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante risultano congruenti rispetto alle vigenti norme tecniche.

MACINAZIONE - Linee 1, 2 e 3:

- Il materiale proveniente dall'essiccatore (linea 1/linea 3) viene inviato al mulino (linea 1/linea 3). I mulini delle linee 1 e 3 sono mulini a cariche macinanti a cui il materiale viene alimentato previa deferrizzazione con separatore magnetico. Il materiale in uscita viene inviato ai separatori a vento per la separazione granulometrica: la frazione grossolana viene rinviata alla macinazione; la frazione fine (granulometria variabile da 45 µm a 150 µm che costituisce il prodotto finito) viene inviata ai silos di stoccaggio. Il materiale alimentato alle tramogge di carico, in alternativa all'invio all'essiccatore della linea 1, può essere inviato alla linea 2 (mulino a martelli) e successivamente all'essiccatore della Linea 1 oppure alla macinazione della Linea 1.
- **Per la linea di macinazione 1 si richiede un aumento di potenzialità da 5 a 7 ton/h.**
- **Per la linea di macinazione 3 si richiede una diminuzione di potenzialità da 6 a 5 ton/h.**

Punti di emissioni in atmosfera dedicati:

- **Emissione E3 - Macinazione Linea 1: Mulino a cariche macinanti** (precedentemente dichiarata una cilindrata); **modifica del sistema di abbattimento** con riduzione del numero di maniche da 140 a 120; Le velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante risultano congruenti rispetto alle vigenti norme tecniche.

- **Emissione E4 - Macinazione Linea 2:** Mulino a martelli (precedentemente dichiarato a cariche macinanti); modifica del sistema di abbattimento con riduzione del numero di maniche da 108 a 90; Le velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante risultano congruenti rispetto alle vigenti norme tecniche. Emissione momentaneamente non attiva.
- **Emissione E7 - Macinazione Linea 3:** modifica del sistema di abbattimento con riduzione del numero di maniche da 144 a 120; Le velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante risultano congruenti rispetto alle vigenti norme tecniche.

INSILAGGIO PRODOTTI FINITI

- I prodotti finali provenienti dagli impianti di macinazione o di essiccazione vengono inviati ai dei silos di stoccaggio. Il carico sugli automezzi avviene invece per caduta dai silos attraverso proboscidi di carico.

Punti di emissione in atmosfera dedicati:

- **Emissione E8** - Silo stoccaggio e carico: Nessuna modifica;
- **Emissione E9** - Silo stoccaggio e carico: modifica del sistema di abbattimento con implementazione del numero di maniche da 30 a 64;
- **Emissione E10** - Silo stoccaggio e carico: modifica del sistema di abbattimento con implementazione del numero di maniche da 30 a 64;
- **Emissione E11** - Silo stoccaggio e carico: modifica del sistema di abbattimento con implementazione del numero di maniche da 30 a 64;
- **Emissione E21** - Silo stoccaggio e carico: modifica denominazione da “Silos carico Linea 4 e carico camion” a “Silos di stoccaggio e carico”; modifica del sistema di abbattimento con implementazione del numero di maniche da 120 a 180;
- **Emissione E22** - Silo n.9 e carico camion: modifica del sistema di abbattimento con implementazione del numero di maniche da 120 a 180;

CONFEZIONAMENTO - Linea 5:

- Gli impianti di confezionamento vengono alimentati dai silos di stoccaggio del prodotto finito mediante sistema di estrazione e trasporto fluidificato:
 - impianto sacchi carta 25 kg;
 - impianto big bag 0,5 - 1,5 t
- Il materiale confezionato viene quindi prelevato e stoccato a magazzino.

Punti di emissione in atmosfera dedicati:

- **Emissione E23** - Confezionamento sacchi: Riduzione della portata da 25.000 a 6.000 Nmc/h e modifica del sistema di abbattimento con riduzione del numero di maniche da 270 a 60; la velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante risultano congruenti rispetto alle vigenti norme tecniche.

LABORATORIO

- La nuova emissione deriva dall'aspirazione e abbattimento delle polveri generate dalle attività che producono emissioni polverose svolte nel laboratorio di analisi; in particolare si prevede l'installazione di un banco di lavoro aspirato e **n. 2 cappe mobili** da posizionare in corrispondenza della postazione di lavoro dell'operatore. Detta emissione avrà durata pari a 8 h/giorno per 250 gg/anno.
- **Emissione E24** - Laboratorio: l'emissione avrà portata pari a 3.500 Nmc/h e sarà dotata di impianto di abbattimento costituito da filtro a cartucce per l'abbattimento delle polveri generate dall'attività. La velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante risulta congruente rispetto alle vigenti norme tecniche.

EMISSIONI DISMESSE:

- E5 - Macinazione Linea 2;
- E12 - Tramoggia di carico Linea 4;
- E13 - Fossa alimentazione frantumazione;
- E14 - Silo 1 materiali da frantumare;
- E15 - Frantumazione Linea 4;

- E16 - Frantumazione Linea 4;
- E17 - Silos interno capannone Linea 4;
- E18 - Silos 2 - Linea 4;
- E19 - Alimentazione mulino Linea 4;
- E20 - Macinazione Linea 4;

Limiti di emissione

PUNTO DI EMISSIONE E1 – TRAMOGGE DI CARICO LINEE 1 E 3 (F.T.) (Mod. denominazione)

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Sezione	0.28	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 - ESSICCAZIONE LINEA 1 (F.T.) - invariato -

Portata massima	25000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Sezione	0.44	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

I limiti di emissione sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 17 %.

PUNTO DI EMISSIONE E3 – MACINAZIONE LINEA 1 (F.T.) - MODIFICA filtro

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	23,5	m
Durata	24	h/g
Sezione	0.20	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – MACINAZIONE LINEA 2 (F.T.) - MODIFICA – attualmente fermo -

Portata massima	7600	Nmc/h
Altezza minima	22	m
Durata	24	h/g
Sezione	0.10	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 – ESSICCAZIONE LINEA 3 – (F.T.) - Modifica filtro

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	22	m
Durata	24	h/g
Sezione	0.14	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

I limiti di emissione sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 17 %.

PUNTO DI EMISSIONE E7 – MACINAZIONE LINEA 3 (F.T.) - MODIFICA filtro

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	23,5	m
Durata	24	h/g
Sezione	0.24	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 – SILO DI STOCCAGGIO E CARICO - (F.T.) - invariato

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Durata	24	h/g
Sezione	0.18	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9 – SILO DI STOCCAGGIO E CARICO - (F.T.) - MODIFICA filtro

Portata massima	2900	Nmc/h
Altezza minima	24	m
Durata	24	h/g
Sezione	0.07	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – SILO DI STOCCAGGIO E CARICO - (F.T.) - MODIFICA filtro

Portata massima	2900	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g
Sezione	0.07	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11 – SILO DI STOCCAGGIO E CARICO - (F.T.) - MODIFICA filtro

Portata massima	2900	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g
Sezione	0.07	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E21 – SILOS STOCCAGGIO (F.T.) - MODIFICA filtro

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	35	m
Durata	24	h/g
Sezione	0.15	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E22 – SILO N.9 E CARICO CAMION (F.T.) - MODIFICA filtro

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	36	m
Durata	24	h/g
Sezione	0.15	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E23 – CONFEZIONAMENTO SACCHI F.T.) - MODIFICA filtro

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Sezione	0.44	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E24 – LABORATORIO – F.T. - NUOVO

Portata massima	3500	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g
Sezione	0.09	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. **Per tutti i punti di emissione oggetto di modifica e per il nuovo punto di emissione E24 (fatte salve le emissioni oggetto di mera ridenominazione e le emissioni invariate), dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente modifica sostanziale di AUA al fine di verificare l'efficienza dei sistemi di abbattimento installati. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare un autocontrollo analitico alle emissioni e gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
3. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
8. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
10. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
11. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
12. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
13. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)

Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)

suoi composti inorganici espressi come HBr	
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)

Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o

	B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

14. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque

garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

15. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
16. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

17. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota
18. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
19. Si indica quale termine ultimo per la **messa a regime dell'impianto il 30/09/2023**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime e trasmettere gli esiti degli autocontrolli come indicato al precedente punto 1);
20. La **Ditta é altresì tenuta ad esercire la propria attività adottando tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali idonei e applicando la miglior tecnologia disponibile per il contenimento della polverosità diffusa. A tale proposito le materie prime dovranno essere stoccate esclusivamente in aree coperte e, in area esterna, potranno eventualmente essere stoccati esclusivamente i prodotti già confezionati;**
21. **Si prende atto della Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse presentata dalla Ditta, che viene allegata alla presente determina, parte integrante e sostanziale. Rispetto a quanto**

indicato nella Procedura Operativa, l'azienda è tenuta ad effettuare la pulizia dei piazzali e della viabilità di stabilimento, a mezzo di spazzatrice meccanica, con un minimo di tre interventi a settimana; qualora la Ditta non intenda dotarsi di mezzi propri dedicati alla pulizia delle aree esterne, eventuali forme di noleggio dovranno essere contestualizzate e tali da garantire sempre la disponibilità del mezzo entro un'ora dalla richiesta di intervento;

22. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale**, per tutti i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **Le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi, con frequenza almeno annuale;**
- **le manutenzioni da effettuare sui bruciatori a servizio degli impianti di essiccazione, con frequenza almeno annuale;**
- **l'effettuazione e la durata gli interventi di pulizia delle aree esterne; in caso di mancata effettuazione degli interventi di pulizia, dovranno essere annotate le cause (ad es. eventi meteorici) che ne hanno impedito l'esecuzione.**

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE

1. PREMESSA

Il presente piano di gestione delle emissioni diffuse, oltre ad individuare le attività che possono esserne l'origine, definisce le modalità operative per la riduzione delle stesse.

2. NORMATIVA

- D.LGS 152/2006 e smi
- Protocollo di intesa tra Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna, Autorità Portuale di Ravenna, Confindustria, Associazione Piccola e Media Impresa, Comitato Unitario dell'Autotrasporto, CGIL, CISL, UIL per il miglioramento della qualità dell'aria nell'area portuale.

3. APPLICABILITÀ PER MINERALI INDUSTRIALI

Minerali industriali macina e frantuma quarzi e feldspati. Il materiale in ingresso ha una granulometria fino a 300 μm , mentre il prodotto finito ha granulometria variabile tra 30 e 150 μm . Le materie prime giungono in area portuale e da qui, con autocarri, trasportate nel magazzino coperto. Successivamente attraverso delle tramogge di carico si ha il trasferimento presso gli impianti di frantumazione. Tutte le lavorazioni avvengono in capannoni chiusi e le materie prime sono stoccate al coperto. Non c'è presenza di cumuli polverulenti in area scoperte.

Tuttavia Minerali Industriali adotta il presente piano al fine di controllare e mantenere ridotte le proprie emissioni diffuse generate da attività accessorie nelle aree scoperte (esempio transito mezzi meccanici proveniente da aree interne sporche).

4. PROCEDURE OPERATIVE

4.1 Contenimento emissioni diffuse da transito mezzi.

Gli automezzi scaricano le materie prime in area coperta appositamente individuata. La pezzatura del materiale nonché l'assenza di cumuli è tale da non rendere necessaria la pulizia delle ruote. Tutti i mezzi circolanti nelle aree di pertinenza di Minerali Industriali hanno l'obbligo di procedere a passo d'uomo. Questo, oltre a garantire un adeguato livello di sicurezza generale del sito, riduce al minimo il rischio di sollevamento polveri durante il transito lungo piazzali di carico / scarico e le vie di accesso. In casi straordinari e di emergenza (es. perdita di grossi quantitativi di materiale nelle aree esterne) si procederà con il noleggio di una spazzatrice meccanica.

4.2 Contenimento emissioni diffuse da carico/movimentazione/avvio agli impianti di trattamento di materiale polverulento.

Sono in vigore apposite misure procedurali quali, ad esempio, l'idoneo caricamento della benna della pala (onde evitare la trascinazione del materiale ed il suo spandimento sul suolo) per il trasferimento delle materie

prime dal cumulo di stoccaggio, da cui sono prelevate con pala di cantiere, alle tramogge di carico degli impianti, da cui sono avviate al trattamento.

Le tramogge di carico sono protette da bandelle o pannellature fisse e sono con salto limitato. Le emissioni delle tramogge sono convogliate. Gli impianti sono in grado di funzionare in automatico (controllo con PLC). Ciò riduce notevolmente la possibilità di commettere errori da parte degli operatori, ad esempio durante le procedure di avviamento e spegnimento, con conseguente riduzione del rischio di intasamento dei macchinari e fuoriuscita incontrollata del materiale in lavorazione. In caso di emergenza, i

sensori sono in grado di rilevare l'eventuale intasamento ed interrompere in automatico l'alimentazione dei macchinari a valle, limitando di conseguenza le perdite. In casi straordinari e di emergenza (es. perdita di grossi quantitativi di materiale nelle aree esterne) si procederà con il noleggio di una spazzatrice meccanica.

4.3 Essiccazione ed insilaggio/confezionamento prodotti finiti.

Tutte le lavorazioni sono effettuate al coperto e le emissioni sono convogliate. I prodotti finiti sono stoccati in sili o confezionati in big bag. Non ci sono cumuli.

4.4 Carico prodotti finiti su automezzi cisternati.

Il carico avviene "sotto/silo" mediante "proboscidi" di carico. Le emissioni sono convogliate. In casi straordinari e di emergenza (es. perdita di grossi quantitativi di materiale nelle aree esterne) si procederà con il noleggio di una spazzatrice meccanica.

4.4 Carico prodotti finiti in big bag su automezzi.

L'attività non dà origine ad emissioni diffuse. In casi straordinari e di emergenza (es. perdita di grossi quantitativi di materiale nelle aree esterne) si procederà con il noleggio di una spazzatrice meccanica.

5. RESPONSABILITÀ E GESTIONE DELLE EMERGENZE

La responsabilità della corretta gestione delle emissioni diffuse spetta al Responsabile di impianto. Qualora si dovessero verificare anomalie negli impianti, incidenti nei mezzi con eventuali perdite di prodotti, oppure si evidenziano aree sporche con rischio di emissioni diffuse dovrà essere effettuata una spazzatura straordinaria. Chiunque ravvisi la presenza di anomalie inerente le emissioni diffuse (es. aree sporche da polvere) dovrà darne comunicazione al Responsabile dell'impianto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.